

DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Procedura di gara SUA 50/2026 — Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Cassino — Annullamento in autotutela degli atti di gara ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 — Revoca della clausola di divieto assoluto di subappalto per violazione dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Approvazione dell'Appendice di rettifica n. 1 al capitolato e al disciplinare di gara — Riedizione della procedura con aggiornamento degli atti

IL DIRIGENTE COLLABORATORE

Visti

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali — TUEL);
- lo Statuto e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Frosinone;
- la convenzione vigente tra la Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito: SUA) e il Comune di Cassino;
- la determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Cassino;
- i riferimenti protocollari: prot. SUA n. 24849 del 23.07.2026, prot. comunale n. 41585 del 23.07.2026 e protocollo n. 24929/2026 del 23.07.2026.

Premesso

- a) che la procedura di gara SUA 50/2026 è stata indetta dalla Provincia di Frosinone — Stazione Unica Appaltante, in nome e per conto del Comune di Cassino, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria, ai sensi della normativa vigente e in conformità alla convenzione tra i due enti.
- b) che in sede di predisposizione degli atti di gara è stata inserita nel disciplinare una clausola recante il divieto assoluto e generalizzato di subappalto per l'intera commessa, senza alcuna distinzione tra le singole prestazioni e senza adeguata motivazione correlata alle specifiche caratteristiche dell'appalto o a ragioni di ordine pubblico o di contrasto alle infiltrazioni criminali.
- c) che il Comune di Cassino, con nota istituzionale protocollata come prot. SUA N. 24929/2026 del 23/07/2026, preso atto delle criticità evidenziate negli atti di gara demandava alla SUA di adottare gli atti gestionali ritenuti più opportuni per il

riallineamento della clausola sul sub-appalto ai principi del D.lgs 36/2023, predisponendo i conseguenti atti procedurali di gara, al fine di evitare contenzioso e garantire la massima partecipazione.

Considerato

- che l'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il subappalto è ammesso per tutti i contratti pubblici, ivi compresi quelli di servizi, e che le stazioni appaltanti possono limitarne il ricorso esclusivamente *«in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto»*, previa *«adequata motivazione nella decisione di contrarre»*, tenendo conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione o di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- che la clausola di divieto assoluto di subappalto inserita nel disciplinare di gara SUA 50/2026 non è sorretta da alcuna motivazione adeguata correlata alle caratteristiche specifiche dell'appalto, né da alcuna valutazione circa la necessità di rafforzare il controllo sull'esecuzione o di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, configurando pertanto un vizio di illegittimità per violazione di legge che inficia il disciplinare e, per derivazione, l'intero impianto degli atti di gara.
- che la medesima clausola viola altresì il principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice, che impone il rispetto dei principi di *«concorrenza, non discriminazione e proporzionalità»*, comprimendo irragionevolmente la platea dei potenziali concorrenti e la libertà organizzativa degli operatori economici.
- che ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo *«può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati»* e che l'illegittimità della procedura derivante da vizi che alterino le condizioni di concorrenza tra gli operatori economici costituisce presupposto sufficiente per l'esercizio legittimo del potere di autotutela.
- che le ragioni di interesse pubblico che giustificano l'annullamento in autotutela sono identificabili nella necessità di: garantire la corretta applicazione della disciplina del subappalto; assicurare la massima concorrenza e partecipazione alla procedura selettiva; prevenire il rischio di contenzioso amministrativo che comprometterebbe la tempestiva erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore della collettività del Comune di Cassino.
- che il vizio di illegittimità rilevato non inficia la volontà della stazione appaltante di procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Cassino, ma impone esclusivamente la rettifica degli atti di gara mediante l'eliminazione della clausola illegittima e l'approvazione dell'Appendice di rettifica n. 1, con contestuale riedizione della procedura che garantisca la massima partecipazione degli operatori economici e il rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

- che il principio del risultato, quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, impone alla stazione appaltante di perseguire l'affidamento del contratto «*con la massima tempestività*», ragion per cui la riedizione della gara sarà avviata nel più breve tempo tecnico possibile, in conformità al principio della fiducia di cui all'art. 2 del Codice.

Ritenuto

- sussistente l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela degli atti di gara recanti la clausola di divieto assoluto di subappalto, per illegittimità parziale della *lex specialis* rispetto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, con necessità di riedizione della procedura secondo la disciplina corretta, a tutela della concorrenza e degli utenti del servizio.
- necessario procedere alla riduzione del termine ordinario di trenta giorni a quindici giorni per le seguenti ragioni di urgenza specificatamente motivate:
 - a) l'anno scolastico 2026/2027 ha inizio il 15 settembre 2026 e il servizio di trasporto scolastico deve essere operativo sin dal primo giorno di lezione, in adempimento degli obblighi di servizio pubblico gravanti sul Comune di Cassino ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 - b) la presente procedura costituisce riedizione di una gara già pubblicata per l'intero termine ordinario di trenta giorni, sicché gli operatori economici hanno già piena conoscenza della documentazione di gara; le modifiche introdotte con l'Appendice di rettifica n. 1 sono di portata circoscritta; il tempo complessivo a disposizione degli operatori ammonta a quarantacinque giorni.
 - c) La scelta è conforme agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023.

Dispone

1. Le premesse, i visti e le considerazioni in diritto che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamati.
2. Di annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tutti gli atti della procedura di gara SUA 50/2026 relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Cassino, per illegittimità derivante dall'inserimento nel disciplinare di una clausola di divieto assoluto e generalizzato di subappalto priva di adeguata motivazione e contraria alla disciplina di cui all'art. 119, comma 1, del Codice, fatti salvi gli effetti utilmente prodotti non incompatibili con il presente provvedimento.
3. Di revocare e caducare la clausola di divieto assoluto di subappalto contenuta al punto 8 del disciplinare di gara approvato con la citata determinazione, in quanto incompatibile con il quadro normativo vigente di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e con i principi di concorrenza, proporzionalità e accesso al mercato di cui all'art. 3 del medesimo Codice.
4. Di approvare l'Appendice di rettifica n. 1 al capitolato di gara SUA 50/2026, allegata al presente provvedimento sub lett. "A" quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante:

- la soppressione della clausola di divieto assoluto di subappalto;
 - le conseguenti modifiche con appendice al capitolato e modifica al disciplinare di gara in materia di subappalto, in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
5. Di disporre la riedizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Cassino, con l'allegata Appendice di rettifica n. 1 di cui al punto 4 che precede, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, del principio della fiducia di cui all'art. 2 e del principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3, nonché in conformità alle procedure di pubblicità previste dalla normativa vigente, con riapertura dei termini per almeno 15 giorni.
 6. Di confermare il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della Fase di Affidamento della Stazione Unica Appaltante, nella persona del Dott. Stefano Bompiani, ai fini di provvedere alla predisposizione degli atti aggiornati per la riedizione della gara di cui al punto 5 e di curare tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa la pubblicazione del nuovo bando sulla piattaforma telematica di negoziazione, sul portale ANAC e sulla GUUE, nel rispetto dei termini di legge.
 7. Di comunicare il presente provvedimento al Rup del Comune di Cassino, agli operatori economici, al RUP della procedura di aggiudicazione e all'ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.
 8. Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Frosinone e sul portale istituzionale della SUA provinciale, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.
 9. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato nell'esercizio dei poteri dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio provinciale.
 10. Di dare atto altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che avverso lo stesso sono esperibili i rimedi di legge nei termini previsti.

Frosinone, 31/07/2026

IL DIRIGENTE

(Ing. Tommaso Michele Secondini)